CAMERA DEI DEPUTATI N. 1753

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato TASSI

Modifica dell'articolo 40 della Costituzione

Presentata il 21 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È anacronistico che dall'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana alcune regolazioni legislative di istituti, attività e fenomeni importantissimi non abbiano ancora avuto la legge prevista dalla Costituzione stessa. È questo il caso dell'articolo 40, ove si sancisce lo sciopero come « diritto » da esercitarsi « nell'ambito delle leggi che lo regolano ». Dal momento che il legislatore ordinario non ha ancora adempiuto a questo onere e forse obbligo importantissimo, sarà bene che si intervenga, nella sessione delle riforme, mediante modifica della stessa norma costituzionale. È davanti agli occhi di tutti quanto siano stati dannosi i cosiddetti scioperi politici: alla economia italiana, il Vietnam è costato quasi quanto agli USA ! L'economia nazionale è stata messa in ginocchio e ha perso il mercato internazionale proprio a causa della politicizzazione degli scioperi che il PCI, attraverso il suo braccio sindacale, usava per « distruggere lo Stato borghese », che, stando a Lenin, non « doveva essere riformato, ma doveva essere distrutto ». D'altro canto, le cosiddette forze di governo e l'apparato legislativo mai hanno provveduto alle pur necessarie e utili riforme che, tempestive, avrebbero potuto eliminare il fenomeno, dannoso sin dalla sua nascita. Tra l'altro, lo sciopero è una forma di autotutela che negli ordinamenti giuridici e nei rapporti intersoggettivi e interpersonali è visto addirittura come un delitto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) perché l'ordinamento giuridico nasce appunto per evitare che *cives ad arma veniant*, vale a dire che i cittadini si facciano giustizia di loro mano. Sarà bene quindi sanzionare lo sciopero esclu-

sivamente come « economico », intendendosi evidentemente anche come « contrattuale », per quanto attiene però ai soli contratti collettivi nazionali.

Infatti, i « lavoratori » come cittadini possono protestare per gli altri fatti con manifestazioni ordinarie, senza mescolare il lavoro e la sospensione del medesimo abusando di fatto della loro posizione a differenza degli altri, quali i pensionati o, comunque, le persone di « minor peso » che tale arma non possono utilizzare: la protesta, cioè, deve avvenire fuori dagli orari di lavoro.

Si propone, quindi, la seguente modifica dell'articolo 40 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 40 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 40. — Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano, limitatamente al sostegno di rivendicazioni economiche o attinenti al contratto collettivo nazionale di lavoro ».